

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – LOTTO 'B'", STRALCIO 1 E SUCCESSIVI". CUP: G28E18000290001 (stralcio 1) CIG: 8204252AEB

FAQ

QUESITO NUMERO 1

In riferimento alla redazione dell'OFFERTA TECNICA, Criterio A.1 -PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA, a pagina 47 del Disciplinare di Gara, per quanto alla redazione delle Schede Descrittive dei servizi affini è riportato: "Ognuna delle SCHEDE DESCRITTIVE:.....- può essere corredata da max 3 elaborati grafici e max 5 fotografie.

"Si richiede:

- sono consentiti inserimenti di elementi di testo all'interno degli elaborati grafici?

Circa l'inserimento delle massimo 5 fotografie si richiede:

- sono considerate massimo 5 fotografie per servizio o per ognuno dei massimo 3 elaborati grafici?

- In caso siano 5 fotografie per servizio, possono essere inserite indifferentemente nella scheda descrittiva o negli elaborati grafici o va costituito un elaborato a parte?

RISPOSTA

Con riferimento al primo quesito, il Disciplinare di gara, nell'ambito dell'elemento di valutazione A.1 dell'offerta tecnica, si limita a prevedere, per ciascuna scheda descrittiva, l'allegazione di elaborati grafici, nel numero di 3, e fotografie, nel numero di 5, senza prevedere il relativo contenuto; pertanto si ritiene consentito l'inserimento di elementi di testo all'interno degli elaborati grafici, purché tale inserimento non alteri il contenuto dell'allegato che deve classificarsi quale "elaborato grafico". A titolo esemplificativo è consentito l'inserimento di didascalie o, comunque, brevi spiegazioni della parte grafica.

In relazione al secondo quesito, il Disciplinare di gara prevede la possibilità di corredata ciascuna delle n. 3 schede descrittive con max 3 elaborati grafici e max 5 fotografie. Pertanto le 5 fotografie devono intendersi per ogni scheda descrittiva e quindi per ciascun servizio.

Infine le 5 fotografie, che il Disciplinare di gara consente di allegare a ciascuna scheda descrittiva, dovranno essere presentate separatamente rispetto alle schede descrittive, avendo queste ultime un formato prestabilito; le fotografie stesse potranno, tuttavia, essere presentate unitamente agli elaborati grafici o in un elaborato a parte, secondo la libera determinazione del concorrente.

Infine per quanto attiene le 5 fotografie, che il Disciplinare di gara consente di allegare a ciascuna scheda descrittiva, si consiglia di presentare le stesse separatamente rispetto alle schede descrittive, avendo queste ultime un formato prestabilito; le fotografie stesse potranno essere presentate unitamente agli elaborati grafici o in un elaborato a parte, secondo la libera determinazione del concorrente.

QUESITO NUMERO 2

In merito ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al p.to 20.1 del disciplinare si richiede nell'esposizione dei lavori eseguiti (criteri A.1.1/2/3) possano essere inseriti anche lavori di miglioramento sismico e/o di adeguamento statico o se vengano considerati solo a servizi riguardanti l'adeguamento.

RISPOSTA

Nell'ambito degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica del presente appalto, l'elemento A.1 "PROFESSIONALITÀ' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA" prevede la valutazione di n. 3 servizi di ingegneria ed architettura, rispettivamente di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, affini a quelli dell'appalto.

In ordine a tale ultimo aspetto, spetta al singolo concorrente stabilire, quali tra i servizi svolti, siano servizi significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni oggetto del presente appalto, sotto il profilo tecnico, e quindi possano ritenersi servizi affini a quelli oggetto dell'appalto.

Resta fermo che sarà poi la Commissione giudicatrice, chiamata a valutare le singole offerte tecniche, a decidere in ordine alla affinità dei servizi fatti valere dal concorrente.

QUESITO NUMERO 3

Considerato che nel documento "Capitolato speciale descrittivo prestazionale", all'articolo 2 – PROGETTAZIONE DEI LAVORI, comma 5) si riporta: "L'attività di progettazione sarà espletata mediante le seguenti prestazioni: omissis..... e) predisposizione della pratica per l'ottenimento del Permesso di costruire, compresi i necessari pareri; ...h) progettazione impiantistica, definitiva, esecutiva, i) progettazione generale della sicurezza e prevenzione incendi...o) verifica della rispondenza del progetto alle norme relative al superamento delle barriere architettoniche e sulla disabilità in genere" e poi ancora al comma 12) "In linea indicativa si riportano i principali elaborati che il professionista dovrà fornire: omissis relazione architettonica....omissis, relazione impiantistica, Relazione energetica ex Legge 10/91 e s.m.i. ...omissis...c) rilievi planoaltimetrici e rilievo dei manufatti...omissis.. rilievo degli impianti elettrici, speciali, fognari e meccanici esistenti.... f) calcoli delle strutture e degli impianti Omissis..." e poi ancora al comma 15: "lettera l) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti"; Considerato che sulla base di quanto riportato nell'APPENDICE 1 – CALCOLO DEL CORRISPETTIVO le attività sopra elencate non sono presenti e quindi non concorrono alla determinazione degli importi di onorario, nonostante potrebbero trovare corrispondenza tra le voci contenute del Decreto D.M. 17-6-2016, si richiede gentilmente a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di chiarire se debbano considerarsi dette attività come oggetto di un refuso e quindi non comprese nell'oggetto dell'incarico o, in caso contrario, di specificare come sono state valutate a livello di onorario per rispettare il principio di congruità e remuneratività tra importi e obblighi a carico del concorrente.

RISPOSTA

In risposta al Vs. quesito, come chiaramente indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, si conferma che l'affidamento in oggetto comprende tutte le seguenti attività:

- in primis lo svolgimento di tutte le prestazioni rientranti nell'attività di progettazione descritte all'art. 2 c. 5 del Capitolato, a loro volta comprendenti la presentazione di tutti gli elaborati elencati, in via indicativa, secondo il possibile sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva partendo dal progetto di fattibilità tecnico-economica, all'art. 2 c. 12 del Capitolato, in relazione al progetto definitivo, nonché la presentazione di tutti gli elaborati elencati all'art. 2 c. 16 del Capitolato, in relazione al progetto esecutivo;
- le prestazioni relative al Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
- la Direzione Lavori;
- le prestazioni accessorie indicate all'art. 5 del Capitolato.

Anche nell'Appendice 1 del Capitolato è riportato che: "Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ..." laddove "per prestazioni professionali relative ai predetti servizi" sono da ritenersi comprese, e quindi calcolate nel corrispettivo, tutte le attività oggetto dell'affidamento come sopra elencate.

Ne consegue, pertanto, che tutte le prestazioni sopra elencate sono state considerate ai fini della determinazione del corrispettivo, con riferimento al progetto di fattibilità tecnico-economica, e lo

stesso risulta congruo e sostenibile, con riferimento a tutte le attività oggetto dell'appalto, essendo stato calcolato in conformità ai parametri generali previsti dal D.M. 17/06/2016.

QUESITO NUMERO 4

Si chiede cortese conferma che, in caso di partecipazione alla presente procedura in raggruppamento temporaneo costituendo di tipo verticale misto (subraggruppamento orizzontale per la prestazione principale, mandanti per la prestazione secondaria), sia ammessa la partecipazione al subraggruppamento orizzontale di operatori economici non in possesso di requisiti in S.03 (per esempio impiantisti ed architetti, le cui competenze sono però richieste nel capitolato).

RISPOSTA

Con riferimento alla presente gara, in caso di partecipazione in RT di tipo misto è ammessa, per la prestazione principale, la partecipazione in subraggruppamento di tipo orizzontale a condizione, tuttavia, che il raggruppamento nel suo complesso possieda tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal Disciplinare di gara, secondo le modalità da esso stabilite.

Pertanto, atteso che si intende partecipare in RT di tipo misto, con riferimento al requisito del servizio di punta relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione, detto requisito dovrà essere posseduto dalla mandante che, all'interno del raggruppamento, svolgerà tale servizio assumendo il ruolo di coordinatore della sicurezza; per quanto riguarda il requisito dell'altro servizio di punta relativo alla prestazione principale detto requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria. Parimenti dovrà essere rispettato quanto stabilito dal Disciplinare di gara con riferimento al requisito del fatturato richiesto.

QUESITO NUMERO 5

Con la presente si chiede se sussistono delle limitazioni del formato del foglio relativo ai 3 elaborati grafici da allegare a ciascuna scheda descrittiva del criterio A.1.

RISPOSTA

In risposta al Vs. quesito, posto che il Disciplinare di gara non precisa il formato degli elaborati grafici previsti a corredo di ciascuna scheda descrittiva, per tali elaborati non sono previste specifiche limitazioni; gli stessi potranno, quindi, essere presentati nel formato che i concorrenti riterranno più opportuno in relazione al contenuto dei medesimi.